

Contributo unificato e spese di lite 2018: abbassati i limiti di reddito per l'esenzione nelle cause previdenziali



Il **contributo unificato** è una tassa che il contribuente deve pagare allo Stato per l'iscrizione a ruolo delle cause; il contributo unificato può avere un importo variabile a seconda del tipo di causa (civile, tributaria o amministrativa), nonché del grado del processo. Vi sono, tuttavia, una serie di procedimenti che sono esenti da questo tipo di tassazione, tra cui, ad esempio, i procedimenti in materia di previdenza.

Le **spese di soccombenza** sono invece le spese che la parte perdente in un giudizio è tenuta a pagare in favore della parte vittoriosa.

Non devono pagare il **contributo unificato** tutti i cittadini che abbiano un reddito imponibile per il 2018 (Decreto del Ministero della Giustizia del 16/01/2018, in G.U. n° 49 del 28/02/2018) non superiore a € 11.493,82 euro annui (come da dichiarazione dei redditi). Da notare che con l'anzidetto Decreto è stato abbassato, rispetto agli anni precedenti (<http://www.invalidi-disabili.it/2015/09/esenzione-contributo-unificato-e-spesse-di-lite-aumentano-i-limiti-di-reddito/>), il limite per essere ammessi al gratuito patrocinio a carico dello Stato ad € 11.493,82 (il precedente limite era di: € 11.528,41).

Conseguentemente vanno rideterminati anche i limiti di reddito previsti dalla Legge per ottenere l'**esenzione dal pagamento delle spese di lite** (in caso di soccombenza) e del **Contributo Unificato** nelle controversie previdenziali ed assistenziali.

- Quindi, il limite di reddito da non superare per avere diritto all'esenzione dalle spese di lite in caso di **SOCCOMBENZA** è: (€ 11.493,82 x 2) = € 22.987,64

(oltre maggiorazione per ogni familiare convivente ex Cassazione, ordinanza n° 22345/2016)

- Il limite di reddito da non superare per avere diritto all'esenzione dal pagamento del **CONTRIBUTO UNIFICATO** è: (€ 11.493,82 x 3) = € 34.481,46

Gratuito patrocinio: scende il limite di reddito

Publicato in Gazzetta il decreto che adegua i limiti di reddito per l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato. Flessione negativa dello 0,3% fa scendere la soglia a 11.493,82



di Marina Crisafi – E' stato pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero della giustizia del 16 gennaio 2018 (sotto allegato) che adegua i limiti di reddito per l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato**. Limiti che, in virtù della flessione negativa dello 0,3% registrata dall'Istat, scendono a **11.493,82**, in luogo della soglia precedente pari a 11.528,41.

Gratuito patrocinio: variazione ogni 2 anni

Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio gratuito, ex art. 77 del Dpr n. 115/2002 va aggiornato ogni 2 anni, in relazione alla variazione, "accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente».

Gratuito patrocinio: reddito inferiore

Per cui, atteso che, secondo quanto accertato dall'Istat, nel biennio 1 luglio 2014 – 30 giugno 2016, risulta una variazione in diminuzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari allo 0,3%, il decreto statuisce che il limite di reddito per l'accesso al **patrocinio a spese dello Stato** è aggiornato ad euro 11.493,82, in diminuzione rispetto a quello fissato per il biennio precedente (pari a 11.528,41).

[Decreto Min. Giustizia 18.1.2018](#)